



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

*Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)

### TITOLO I°

#### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1) il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune ed a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale

#### ART. 2

#### ATTI VIETATI NEI CONFRONTI DEI CANI

#### **Le ipotesi sono previste dall'art. 1 O.M.S. 12/12/2006**

1) è vietato

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci:

Cane da pastore di Charplanin;  
Cane da pastore dell'Anatolia;  
Cane da pastore dell'Asia centrale;  
Cane da pastore del Caucaso;  
Cane da Serra da Estrella;  
Dogo Argentino  
Fila Brasileiro;  
Perro da canapo majoero;  
Perro da presa Canario;  
Perro da presa Mallorquin;  
Pitt bull;  
Pitt bull mastiff;  
Pit bul terrier;  
Rafeiro do alentejo;  
Rotweiler;  
Tosa inu.;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne la aggressività;

2) sono altresì vietati interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

a) il taglio della coda;



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: poliziamunicipale@tarquinia.net

b) il taglio delle orecchie;

3) chiunque posseda o detenga cani di razze di cui al comma 1) lettera b) del presente articolo ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone.

#### **SANZIONI**

**art. 2 c. 1 lettera a) misura fissa Euro 500,00**

**sequestro dell'animale ed affidamento al canile comunale per terapia ai fini del recupero comportamentale**

**art. 2 c. 1 lettera b) misura fissa Euro 500,00**

**sequestro dell'animale ed affidamento al canile comunale per terapia ai fini del recupero comportamentale**

**art. 2 c. 1 lettera c. misura fissa Euro 500,00**

**sequestro dell'animale ed affidamento al canile comunale per terapia ai fini del recupero comportamentale**

**art. 2 c. 2 lettera a) e lettera b) misura fissa Euro 500,00**

**sequestro dell'animale ed affidamento al canile comunale per terapia ai fini del recupero comportamentale. Salvo che il fatto costituisca reato**

#### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI**

**le ipotesi sono previste dall'art. 83 del D.P.R. 320/1954**

**gli stessi precetti vengono citati all'art. 2 dell' O.M.S. 12/12/2006**

1) I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o altro luogo pubblico;
- b) applicare la museruola ed il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;

2) i proprietari o detentori dei cani di razza di cui all'elenco dell'art. 1 comma 1 lettera b) devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto;

3) gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;

4) possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola;

- a) i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico;
- b) i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia ed in attività di addestramento, i cani da tartufo, quando vengono impiegati



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)  
per la ricerca e raccolta dei tuberì, i cani da salvataggio quando in operatività, addestramento o in impiego di attività preventiva, nonché i cani nel corso di esibizione nell'ambito di mostre o gare cinofile;

5) gli obblighi di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei conduttori dei cani utilizzati dalle forze armate e dalle forze di polizia quando sono impiegati per servizio.

6) temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

#### **SANZIONI**

**Art. 3 c. 1 lettera a) e b) da Euro 25,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 50,00**

**Art. 3 c. 2 da Euro 50,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 100,00**

**Art. 3 c. 6 da Euro 25,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 50,00**

#### **ART. 4**

##### **OBBLIGO STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA**

**le ipotesi sono previste dall'art. 3 e 5, c. 3 lettera c) O.M.S. 12/12/2006**

1) chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi eventualmente causati dal proprio cane.

2) allo stesso obbligo del comma precedente soggiace chiunque posseda o detenga un cane con aggressività non controllata, così come definita dall'art. 5, comma 1 dell'O.M. S. del 12/12/2006.

#### **SANZIONI**

**Art. 4 c. 1 e c. 2 misura fissa Euro 500,00 sequestro dell'animale. L'animale sarà restituito al proprietario qualora questi provi di avere stipulato polizza R.C. previo pagamento delle spese di custodia e della sanzione amministrativa.**

#### **ART. 5**

##### **DIVIETO DI ACQUISTARE POSSEDERE O DETENERE DETERMINATI TIPI DI CANE**

**le ipotesi sono previste dall'art. 5 c. 4 lettera a)-b)-c)-d)-e) O.M.S. 12/12/2006**

1) è vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 2, comma 1 lettera b):

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: poliziamunicipale@tarquinia.net

- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544/ter, 544/quater, 544/quinqes del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20/7/2004, n: 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

#### **SANZIONI**

**Art. 5 c. 1, lettere a), b), c), d), e) misura fissa Euro 500,00**

**Sequestro dell'animale da affidarsi per la custodia al canile comunale.**

## **TITOLO II**

### **ART. 6**

#### **RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

1) Sulle aree aperte al pubblico il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto:

- a) ad essere munito di idonea attrezzatura atta alla rimozione delle deiezioni lasciate dal cane;
- b) alla asportazione dal suolo delle deiezioni lasciate dal cane ed al loro smaltimento.

2) sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente i non vedenti e particolari categorie di disabili impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle deiezioni.

#### **SANZIONI**

**Art. 6 c. 1 lettera a) da Euro 25,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 50,00**

**Art. 6 c. 1 lettera b) da Euro 50,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 100,00, sanzione accessoria obbligo della rimozione delle deiezioni.**

### **ART. 7**

#### **INGRESSO DEI CANI IN DETERMINATI LOCALI**

1) È fatto divieto di introdurre cani, anche se con museruola o guinzaglio, in pubblici esercizi di ristorazione, o comunque nelle aree utilizzate alla somministrazione di alimenti, ed in locali destinati attività commerciali od artigianali, alimentari o meno, salvo assenso del conduttore dell'attività.

2) Il divieto o l'assenso all'ingresso degli animali dovrà essere reso noto, da parte del proprietario o conduttore del locale, mediante apposizione di idoneo cartello apposto in maniera visibile all'ingresso del locale al fine di darne adeguata notizia a tutti i frequentatori dello stesso.



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)

3) e' fatto comunque divieto assoluto di introdurre cani in locali in cui la presenza dell'animale può determinare contagio con le merci esposte. Il conduttore o proprietario del locale ha l'obbligo di apporre idoneo cartello indicante il divieto in maniera visibile all'ingresso del locale al fine di darne adeguata notizia a tutti i frequentatori.

#### **SANZIONI**

**Art. 7 c. 1 e 2 da Euro 25,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 50,00**

**Art. 7 c. 3 da Euro 50,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 100,00**

#### ART. 8

##### GIARDINI PUBBLICI

1) Nei giardini pubblici è vietato:

a) introdurre cani anche se al guinzaglio e con museruola, è consentito l'ingresso di cani al guinzaglio esclusivamente su percorsi o aree pavimentate;

b) è sempre comunque vietato l'ingresso dei cani nelle aree destinate a parco giochi.

#### **SANZIONI**

**Art. 8 c. 1 lettera a) da Euro 25,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 50,00**

**Art. 8 c. 1 lettera b) da Euro 50,00 a Euro 500,00 pagamento in misura ridotta Euro 100,00**

#### ART. 9

##### ARENILI

1) L'accesso dei cani agli arenili è disciplinato in via generale dalla ordinanza annuale di balneazione emessa dalla Autorità portuale competente e dal Sindaco . Il Sindaco può comunque in deroga, sentito il Servizio veterinario della competente A.S.L., con propria ordinanza individuare parti di arenile e disciplinare modalità di accesso dei cani e di utilizzo di tali spazi ;

2) L'accesso agli arenili è comunque sempre consentito alle seguenti categorie di animali:

a) cani da salvataggio in acqua impiegati per addestramento o servizio di prevenzione;

b) cani per non vedenti o non udenti utilizzati come guide;

c) cani utilizzati in programmi di terapia nei confronti delle persone, “ pet therapy”;

d) cani utilizzati dalle forze armate e dalle forze di polizia impiegati per servizio.

#### ART. 10

##### AREE PARTICOLARI



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)

1) Il Sindaco può con propria ordinanza, sentito il Servizio veterinario della competente A.S.L., individuare particolari aree destinate ad uso esclusivo dei cani.

#### ART. 11 CANI CATTURATI

- 1) I cani catturati, regolarmente tatuati o muniti di microchip, mantenuti presso il canile comunale saranno restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e custodia;
- 2) I cani catturati, mantenuti presso il canile comunale, non muniti di microchip, saranno restituiti al proprietario o detentore, solo dopo la avvenuta applicazione del microchip e previo pagamento delle spese di cattura e custodia.

#### TITOLO III

#### ART. 12 SANZIONI

1) per la applicazioni delle sanzioni previste dal presente regolamento si applica la procedura di cui alla legge 24/11/1981 n° e dal D.P.R. 29/7/1982 n° 571.

#### ART. 13 VIGILANZA

1) spetta al Corpo di Polizia Locale, a tutte le altre forze di Polizia, agli altri soggetti individuati nelle leggi statali e regionali, nonché al personale del Servizio veterinario della A.S.L. VT – 2, ognuno per quanto di propria competenza, rispettare e far rispettare il presente regolamento.

#### ART. 14 NORMA FINALE

1) e' abrogata ogni altra norma contenuta in istituti regolamentari comunali contraria o incompatibile con il presente regolamento.



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

*Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)

### **FONTI NORMATIVE STATALI:**

D.P.R. 8/2/1954 n. 320 – Regolamento di polizia veterinaria

L. n. 281/1991 Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

Legge 20/7/2004 n. 189 disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Introduzioni nel C.P. artt.: 544-bis, 544-ter, - 544-quater, - 544-quinquies, - 544-sexies; modifica art. 638 1c. C.P., 727 C.P., ed altro.

O.M.S. 12/12/2006 pubblicata G.U. n. 10 del 13/1/2007

### **FONTI NORMATIVE REGIONALI**

L.R.L. 21/10/1997 n° 34 – Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

*Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: poliziamunicipale@tarquinia.net

### NOTE AGLI ARTICOLI

#### **Note all'art. 2)**

Nell'art. 2) viene riproposto, l'enucleato **dell'art. 1) dell'O.M.S.12/12/2006.** ai fini della applicazione della sanzione amministrativa . La riproposizione risulta quasi integrale, sono stati stralciati quei precetti che hanno sanzione penale, ovvero:

la sottoposizione di cani a doping, art. **543-ter C.P.;**  
la recisione delle corde vocali, **543-ter C.P. ;**

Anche gli altri precetti dell'articolo potrebbero secondo le modalità con cui vengono poste in essere, o le finalità a cui l'atto è destinato rientrare in previsione **sanzionatorie di natura penale, ad esempio:**

**gli interventi chirurgici se effettuati con crudeltà, ovvero eseguiti al di fuori di un gabinetto veterinario, o comunque non ponendo in essere tutte quelle cautele atte a lenire il dolore all'animale sottoposto all'intervento chirurgico;**

**l'addestramento teso ad esaltare la aggressività dei cani se finalizzato all'impiego di questi in combattimenti risulta rientrare nella ipotesi di sanzione penale.**

Si ritiene pertanto che nella indicazione delle sanzioni amministrative dovrà essere indicato per le fattispecie sopra indicate **“ salvo che il caso non costituisca reato”.**

Le sanzioni pecuniarie previste risultano individuate nel massimo previsto dal D.lgs. 267/2000 Euro 500,00, dovendosi ricondurre ad efficace contropinta a comportamenti di notevole allarme sociale.

#### **Note all'art. 3)**

Nell'art. 3) viene riportato integralmente **l'art. 2) dell'O.M.S. 12/12/2006,** che a sua volta riporta integralmente il dettato dell' art. **83 1 c lettera c) e d) D.P.R. 8/2/1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”.**

Le sanzioni risultano individuate secondo il criterio del pagamento in misura ridotta e la sanzione prevista risulta nel minimo della sanzione edittale, fatto salvo che per la previsione del comma 2), relativa a cani di razze od incroci considerati pericolosi ai sensi dell'art. 1 della O.M.S. del 12/12/2007



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)

#### **Note all'art. 4)**

L'art. 4 ripropone le ipotesi previste dall'**art. 3 e 5c. 3 lett. C) dell'O.M.S. del 12/12/2006**. Rispetto alle sanzioni amministrative appare doversi valutare la ipotesi, ai fini della cogenza, rispetto alle finalità che l'articolo persegue, della istituzione della sanzione accessoria della confisca dell'animale.

In assenza di tale strumento la sanzione amministrativa pecuniaria non appare da sola sufficiente strumento di "contropinta" alla violazione.

Si ritiene pertanto che nella indicazione delle sanzioni amministrative dovrà essere indicata oltre la sanzione pecuniaria anche la sanzione del sequestro dell'animale che sarà sottoposto a confisca qualora non venga prodotta, entro un determinato periodo di tempo, la prova della stipula di un contratto di responsabilità civile.

La sanzione pecuniaria è stabilita in misura fissa del massimo edittale previsto

#### **Note all'art. 5)**

L'art. 5) ripropone l'ipotesi previste dall'**art. 5 c. 4 lettera a), b), c), d), e) dell'O.M.S. 12/12/2006**, anche in questo caso appare doversi prevedere, oltre la sanzione amministrativa, la sanzione accessoria della confisca dell'animale. Senza tale previsione la norma appare priva di significato in quanto senza capacità di perseguire lo scopo, vietare il possesso di determinati cani a persone in determinate condizioni giuridiche, tipica norma questa di polizia di prevenzione.

La sanzione pecuniaria è stabilita nella misura fissa del massimo edittale previsto.

#### **Note all'art. 6), 7), 8)**

Rispetto agli articoli 6), 7), 8) non appare doversi proporre particolari annotazioni, se non l'inciso, rispetto **all'art. 7), c. 1** della violazione in capo al conduttore dell'attività commerciale o altro esercizio che non appone idoneo cartello con l'indicazione richiesta.

#### **Note all'art. 9) e 10)**

Con l'articolo 9) si prevede la possibilità, previa emissione di ordinanza sindacale, sentito il Servizio veterinario della A.S.L., di istituire, o destinare particolari aree, all'uso esclusivo dei cani.

Rispetto agli arenili, articolo 10), si prevede la possibilità, sempre con le modalità sopra cennate, di destinare particolari spazi ad uso dei cani, o comunque di indicare particolari modalità ai fini dell'accesso dei cani nelle predette aree demaniali.

#### **Note all'art. 11)**

L'enunciato dell'art. 11 c.1 si rinviene nell'art. 2 c. 4, della legge 281/1991 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), viene riportato nell'ambito del regolamento comunale al solo fine di prevedere il pagamento delle spese di cattura e custodia

Il c. 2 prevede l'ipotesi, non rilevata in norme legislative statali o regionali, della restituzione al proprietario o detentore dell'animale catturato privo del sistema di riconoscimento, consentendola solo dopo l'assolvimento dell'obbligo dell'applicazione del microchip ed il pagamento delle spese di cattura e mantenimento.



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)

Per quanto alla entità delle somme dovute e le modalità di pagamento queste potranno essere previste ed indicate, si ritiene, con separato atto di natura dirigenziale non contenendo la norma precetti da cui discendono sanzioni amministrative.

#### **Note all'art. 12), 13) e 14)**

Gli articoli a chiusura del regolamento indicano la procedura da seguirsi rispetto alle sanzioni amministrative, i soggetti giuridici a cui compete l'obbligo di osservare e far osservare le norme ai fini della applicazione delle sanzioni e l'inciso che sulla materia vige nell'abito comunale il presente regolamento abrogando ogni norma contraria od incompatibile a questo.



# CITTA' DI TARQUINIA

## *Corpo di Polizia Locale*

### *Settore D – Polizia Amministrativa*

Piazza Matteotti n°7 – 01016 Tarquinia (VT) - Telefono 0766 849244 / Fax 0766 849280e-mail: [poliziamunicipale@tarquinia.net](mailto:poliziamunicipale@tarquinia.net)  
Prot. P.L. n° \_\_\_\_\_ li 22 marzo 2007

Allegati n° 1

Alla Responsabile  
Settore comunale 1°

S E D E

Oggetto: Regolamento a tutela del benessere della popolazione canina domestica. Ulteriori proposte di modifica. Trasmissione.

Relativamente a quanto in oggetto, ed a riscontro delle intercorse intese nelle vie brevi, in allegato alla presente si trasmette bozza di regolamento riformulato ed integrato.

Si rappresenta che la esigenza della istituzione del regolamento discende, per una parte, dalla avvenuta promulgazione della ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006, pubblicata in G.U. n° 10 del 13/1/2007, titolata “Tutela dell’incolumità pubblica dalla aggressione dei cani”, avente efficacia per un anno dalla data di pubblicazione. Tale strumento giuridico, all’art. 6, prevede, per quanto alle applicazioni delle sanzioni, “alle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore”. Tale enunciato, se pure non estremamente chiaro, va comunque inteso nel senso della competenza dell’Ente Comune nella applicazioni delle sanzioni amministrative, sia pecuniarie che non, in relazione alle fattispecie, precetti, previste dalla O.S.. Orbene l’istituto regolamentare comunale deve limitarsi, per competenza, a tutte quelle fattispecie non già previste da altre normative di carattere regionale o statale, la esclusione di norme aventi cogenza penale appare pacifica.

Altra necessità dell’approvazione dello strumento regolamentare si pone al fine di ricondurre organicamente tutta la materia in un unico atto, sempre limitando l’intervento all’interno delle competenze dell’ente locale.

Per quanto sopra rappresentato non si ritiene di condividere la bozza di regolamento presentata dal Servizio veterinario della locale A.S.L.. Non sfugge infatti che tale bozza di regolamento contiene nel suo interno norme, anche di carattere penale, previste e sanzionate da altre disposizioni. Anche sul punto delle previsioni sanzionatorie si ritiene che queste non siano graduate rispetto alle condotte poste in essere, prevedendo per tutte il pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00, ovvero prevedendo un pagamento in misura ridotta pari a Euro 100,00. Per contro si ritiene invece che per alcune fattispecie, avente un allarme sociale maggiore, debba essere prevista una sanzione più alta, oltre ad una sanzione accessoria, a valere anche come contropinta, rispetto a comportamenti di più basso danno sociale.

BC/